



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Venezia, 14 novembre 2019

Prot. n. 9608/2019

A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: difesa d'ufficio; modifiche al regolamento in materia di difesa d'ufficio del C.O.A. di Venezia.

Gentili Colleghe e Colleghi,
il recente regolamento del C.N.F. in materia di difesa d'ufficio, in vigore dal 27 Ottobre 2019, ha reso necessario apportare alcune modifiche al regolamento del nostro C.O.A. nella medesima materia. Alleghiamo dunque alla presente in nostro regolamento, così come modificato con delibera adottata nella seduta dell'11 Novembre 2019.

Segnaliamo inoltre alla Vostra attenzione alcune novità di immediata applicazione introdotte dal nuovo regolamento del C.N.F.

1) L'art. 13 c. 2 lett. e) consente al difensore d'ufficio, che sia impedito di partecipare a singole attività processuali, di nominare un sostituto processuale anche nella persona di un **collega non iscritto nell'elenco unico nazionale**.

Va precisato che l'ambito di applicazione della norma è esclusivamente quello della nomina del sostituto ex art. 102 c.p.p., mentre, qualora il sostituto processuale venga nominato dall'autorità procedente, si applica l'art. 97 c. 4 c.p.p., il cui ultimo periodo prevede che nel corso del giudizio può essere nominato sostituto **solo** un difensore iscritto nell'elenco unico nazionale.

2) L'art. 11 affida la competenza in materia di sospensione e di cancellazione dalle liste dei difensori d'ufficio al C.O.A. presso il quale la lista è formata; quanto alla sospensione, è previsto esclusivamente per la lista dei difensori d'ufficio per arrestati/ detenuti/ atti e sostituzioni urgenti, che il C.O.A. possa deliberare la **sospensione dai turni di reperibilità su richiesta dell'iscritto in casi di giustificato e comprovato motivo**.

3) Non è più previsto che in caso di cancellazione dall'elenco unico nazionale debbano trascorrere 2 anni prima che possa essere avanzata nuova domanda di iscrizione; esclusivamente nell'ipotesi di cancellazione determinata dall'irrogazione di sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento è previsto che la nuova domanda di iscrizione possa essere presentata dopo che siano decorsi 5 anni dalla delibera di cancellazione.

4) Il regolamento non contiene alcuna previsione sui requisiti per l'iscrizione nelle liste minorili e determina il superamento delle precedenti linee guida C.N.F. 30.11.2016 (ne rimangono valide solo le raccomandazioni finali); in particolare **non è richiesta l'iscrizione nell'elenco unico nazionale quale**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

presupposto per l'iscrizione nelle liste minorili, pertanto gli Ordini distrettuali, ai fini dell'iscrizione nelle liste medesime, applicheranno le norme di legge in materia (art. 11 D.P.R. 1988/448, art. 15 D.LGV. 1989/272) e le proprie eventuali norme regolamentari.

5) E' stato definitivamente chiarito che in materia di iscrizione e permanenza nell'elenco unico nazionale il C.O.A. esprime esclusivamente un parere favorevole o contrario, il C.N.F. delibera l'iscrizione/permanenza e la cancellazione.

6) E' stato anche chiarito che il requisito dell'adempimento dell'obbligo formativo è riferito all'anno precedente a quello della domanda di iscrizione/permanenza nell'elenco unico nazionale **e si intende assolto con il conseguimento in detto anno di 15 crediti di cui 3 in materie obbligatorie.**

Le nuove norme richiederanno a breve l'approvazione di norme regolamentari in ambito **distrettuale** in materia di difesa d'ufficio minorile.

Viene preannunciata dal C.N.F. l'adozione di una nuova piattaforma informatica gestionale (che non richiederà allegazioni cartacee) per la presentazione delle domande di iscrizione/permanenza nell'elenco unico nazionale; la piattaforma sarà resa disponibile entro la fine del mese di gennaio 2020 ed ha obiettivo di rendere più semplice ed intuitiva la presentazione delle domande, che con l'attuale piattaforma ha dato luogo ad innumerevoli difficoltà, con grave dispendio di tempo per tutti i soggetti coinvolti nell'iter di presentazione.

Vi invitiamo a prendere completa visione sia del nuovo regolamento del C.N.F. che del regolamento di questo C.O.A., così come modificato.

Con i migliori saluti



I consiglieri delegati

Avv. Marino De Franceschi

Avv. Cristiana Cagnin